



Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

“Decreto recante le norme tecniche per il processo tributario telematico in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 79, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175”

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale, ed in particolare l’articolo 19, comma 1, lettere da a) a h) recante principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 recante “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni sul processo tributario”;

VISTO in particolare, l’articolo 79, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico e che siano approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

VISTO il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante “Testo Unico della Giustizia Tributaria”;

VISTO in particolare, l’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, secondo cui, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico e siano approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

VISTO l’articolo 257-bis del codice di procedura civile;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la direttiva n. 118067 emanata dal sig. Ministro dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2018, concernente l’attuazione, nell’ambito del

Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto del Direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria n. 148-RR del 25 settembre 2025, recante l'organizzazione dipartimentale in attuazione della direttiva 3 ottobre 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della citata direttiva (UE) 2022/2555, al fine di stabilire misure volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea e migliorare il funzionamento del mercato interno;

VISTO il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, e in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera a), ove è previsto che *“In deroga al paragrafo 1, le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 76 del 13 ottobre 2025, con la quale si chiarisce che le carte d'identità cartacee rientrano tra i documenti non conformi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del citato regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e che, pertanto, le carte d'identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo Unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'Amministrazione Digitale” e successive modificazioni;

VISTE le Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, del 21 maggio 2021, adottate in attuazione dell'articolo 71, comma 1 del citato Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTO il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, recante "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici";

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 recante "Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)";

VISTO il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025, recante le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto nei processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2022, con il quale sono state delegate all'On. Prof. Maurizio Leo le competenze in materia tributaria e fiscale, compreso l'esercizio di tutti poteri e la firma di atti e provvedimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del citato decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO il visto del Vice Capo di Gabinetto circa l'attinenza del provvedimento *de quo* all'ambito delle competenze riservate in materia tributaria e fiscale al Vice Ministro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la delibera n. ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale Forense, con nota n. ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con nota n. ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con nota n. ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota n. ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, con nota n. ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, con nota n. ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con nota n. _____ ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con nota n. _____ ;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, con nota n. _____ ;

ACQUISITO il parere espresso in data _____ dal Garante per la protezione dei dati personali

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) “Corti di giustizia tributaria”: le Corti di giustizia tributaria di I e II grado di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) “processo tributario telematico”: automazione dei flussi informativi e documentali mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica nell'ambito del processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;

c) “CAD”: codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

d) “codice in materia di protezione dei dati personali”: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

e) “S.I.Gi.T.” - Sistema Informativo della Giustizia Tributaria: l’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’amministrazione della Giustizia tributaria;

f) “Registro giornaliero di protocollo”: documento informatico che contiene, in modo ordinato, cronologico e progressivo, l’elenco completo delle registrazioni di protocollo in entrata e in uscita effettuate da una pubblica amministrazione nell’arco di una giornata ai sensi dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; esso garantisce la tracciabilità, l’integrità e l’immodificabilità delle registrazioni ed è prodotto,

chiuso e versato in conservazione secondo la disciplina prevista dagli articoli 43 e 44 del CAD, nonché dalle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 71 del CAD.

g) "Sito web del Dipartimento della giustizia tributaria": sito istituzionale dei contenuti informativi e dei servizi telematici del Dipartimento della giustizia tributaria;

h) "Area pubblica": area del sito istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

i) "Area riservata": area del sito istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;

j) "soggetti abilitati": i soggetti pubblici e privati, interni ed esterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici della Giustizia tributaria e ad interagire con il S.I.Gi.T. con modalità telematiche; in particolare si intende per soggetti abilitati interni, i magistrati e i giudici tributari, nonché il personale delle Corti di giustizia tributarie; per soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private;

k) "documento informatico": la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

l) "copia per immagine su supporto informatico" del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

m) "fascicolo informatico": fascicolo processuale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 71 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, contenente i dati, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

n) "firma digitale": un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

o) "Linee guida": le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71 del CAD;

p) "PEC": posta elettronica certificata, ovvero ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

q) "ricevuta di accettazione": la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi telematici;

r) "ricevuta di avvenuta consegna": ricevuta che fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto

all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

s) “nota di iscrizione a ruolo - NIR”: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall’articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall’articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;

t) “INI-PEC”: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

u) “IPA”: Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi, istituito ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

v) “INAD”: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, istituito dall’art. 6-quater, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le regole tecniche del processo tributario telematico e le relative specifiche tecnico-operative di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con il presente decreto sono, altresì, approvati il modello per la deposizione testimoniale e le istruzioni per la sua compilazione, di cui agli Allegati 2 e 3, che ne costituiscono parte integrante.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai processi tributari telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ivi compresi quelli instaurati dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, si procede al trattamento dei dati con modalità informatiche, ai sensi dell’articolo 2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3

Il sistema informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.)

1. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati la trasmissione, il deposito degli atti e dei documenti informatici relativi al procedimento giurisdizionale, la formazione e la consultazione del fascicolo, la redazione e la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, l’invio delle comunicazioni dell’ufficio di segreteria e ogni altra attività e informazione riguardanti i giudizi tributari di ogni grado. Il S.I.Gi.T. assicura, altresì, la raccolta, la ricerca e la conservazione degli atti e documenti, dei provvedimenti giurisdizionali, delle comunicazioni dell’ufficio di segreteria e di ogni altro dato acquisito secondo quanto previsto dalle linee guida AgID e in conformità alle specifiche tecnico-operative di cui all’Allegato 1.
2. Ai servizi e alle funzionalità del S.I.Gi.T. si accede tramite il sito web del

Dipartimento della giustizia tributaria all'indirizzo individuato nelle specifiche tecnico-operative di cui all'Allegato 1, che comprende un'«area pubblica» e un'«area riservata».

3. Le procedure di abilitazione, le modalità di accesso e le funzionalità del S.I.Gi.T. sono individuate nelle specifiche tecnico-operative di cui all'Allegato 1.

4. Il responsabile del S.I.Gi.T. è il Direttore della Direzione sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio del Dipartimento della giustizia tributaria.

5. Il mancato funzionamento dei servizi e delle funzionalità del S.I.Gi.T. è attestato con provvedimento del responsabile di cui al comma 4 e pubblicato sul Sito Web del Dipartimento della giustizia tributaria.

CAPO II PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Articolo 4

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa, conferiti congiuntamente all'atto cui si riferiscono, sono redatti nei formati di cui alle specifiche tecnico-operative dell'Allegato 1, e sottoscritti con firma digitale dal ricorrente.

2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa, redatta ai sensi del comma 1, ove conferita con atto non sottoscritto con firma digitale, è autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 57, commi 7 e 8, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

3. Nei casi in cui la procura è conferita su documento cartaceo, il difensore deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del CAD, con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.

4. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:

a) quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce;

b) quando è rilasciata su documento analogico separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente, unitamente all'atto cui la stessa si riferisce.

5. In caso di ricorso collettivo, fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.

Articolo 5

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

1. L'indirizzo di PEC è quello dichiarato dalle parti o dal difensore nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di PEC di cui al comma 1 coincide con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 12, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 57, commi 2 e 4, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, l'indirizzo di PEC di cui al comma 1 coincide con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC nel primo atto difensivo, l'indirizzo è quello eventualmente presente nell'INAD.
4. Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di PEC di cui al comma 1 coincide con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 6-bis del CAD pubblicato nell'INI-PEC.
5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di PEC di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del CAD, pubblicato nell'IPA.
6. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della giustizia tributaria.
7. Il difensore comunica ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Articolo 6

Notificazioni e comunicazioni telematiche

1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite con modalità telematiche, mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 5.
2. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD e delle linee guida in materia di interoperabilità, emanate da AgID.
3. Le notificazioni e le comunicazioni di cui al comma 1 si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata da parte del gestore di PEC del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e producono gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD.
4. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Corte di Giustizia Tributaria.
5. In caso di impossibilità ad eseguire la comunicazione a mezzo PEC, per cause non imputabili al destinatario, la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'articolo 60, comma 1, del decreto

legislativo 14 novembre 2024, n. 175, esegue le comunicazioni mediante avviso consegnato alle parti che ne rilasciano immediatamente ricevuta o a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7

Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nell'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali, per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore, che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di PEC.
2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria si intende eseguito nel momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Articolo 8

Deposito degli atti e documenti

1. Il ricorso, le controdeduzioni, la procura alle liti e gli altri atti e documenti del processo tributario, ivi compresi quelli provenienti dagli ausiliari del giudice, nonché le ricevute delle notifiche eseguite tramite PEC, sono depositati presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. per il tramite del registro giornaliero di protocollo.
2. Le copie informatiche, anche per immagine, sono depositate, unitamente alle relative dichiarazioni di attestazione di conformità al documento detenuto dal difensore secondo le modalità di cui all'articolo 22 del CAD.
3. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito si considera effettuato nel momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
4. In caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici degli atti e dei documenti informatici, il S.I.Gi.T. segnala che il deposito non si è perfezionato, evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate.

Articolo 9

Deposito analogico degli atti e documenti

1. Il deposito degli atti processuali redatti su supporto cartaceo e sottoscritti con firma autografa e dei documenti analogici è consentito quando il responsabile del S.I.Gi.T. ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa dell'oggettiva impossibilità di funzionamento del S.I.Gi.T.
2. Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea dei singoli atti e documenti processuali.
3. È consentito il deposito analogico del modulo di deposizione testimoniale se la parte che ha citato il teste non si è avvalsa di difesa tecnica.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, registrati successivamente nel S.I.Gi.T. e inseriti nel Sistema documentale ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo le modalità individuate nelle specifiche tecnico - operative dell'Allegato 1.

Articolo 10

Registro generale e registro particolare

1. Nell'ambito di ciascuna Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, il Registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 71 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, è l'elenco dei procedimenti giurisdizionali iscritti a ruolo, gestito mediante il S.I.Gi.T. con modalità informatiche. Ogni procedimento giurisdizionale è contraddistinto da un identificativo univoco di Registro generale, formato da un numero progressivo e dall'anno, assegnato automaticamente in base alla data di deposito del ricorso introduttivo. Tale identificativo viene utilizzato nel S.I.Gi.T. per la gestione del procedimento giurisdizionale in tutte le fasi processuali.

Nel S.I.Gi.T. sono gestiti i seguenti Registri generali dei procedimenti giurisdizionali:

- a) Ricorsi;
- b) Appelli.

2. Nell'ambito di ciascuna Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, il Registro particolare è l'elenco dei provvedimenti giurisdizionali, gestito mediante il S.I.Gi.T. con modalità informatiche. Ogni provvedimento è contraddistinto da un identificativo univoco di Registro particolare, formato da un numero progressivo e dall'anno, assegnato automaticamente in base alla data di deposito del provvedimento.

Nel S.I.Gi.T. sono gestiti i seguenti Registri particolari dei provvedimenti giurisdizionali:

- a) Sentenze;
- b) Decreti presidenziali e Ordinanze.

3. Nel S.I.Gi.T. è gestito, altresì, il Registro particolare dei verbali di udienza e delle comunicazioni processuali di ciascuna Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, contraddistinti in modo univoco da una data di registrazione e da un numero progressivo.

Articolo 11

Modalità di costituzione in giudizio

1. La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito, mediante il S.I.Gi.T., del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.

2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 10.

3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente e delle altre parti del processo avviene con le modalità indicate nel comma 1.

Articolo 12

Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio effettuata ai sensi dell'articolo 11, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e recano l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo, ovvero, in mancanza, i dati identificativi della controversia.
2. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

Articolo 13

Giudizio d'appello

1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, agli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, valgono le medesime modalità indicate negli articoli 8, 9, 11 e 12.
2. Gli atti e i documenti già presenti nel fascicolo informatico di cui all'articolo 16 non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi, come previsto dall'articolo 25-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 72, comma 6, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Articolo 14

Redazione degli atti processuali

1. In conformità ai principi di chiarezza e sinteticità, di cui all'articolo 17-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 63 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, I ricorsi, in primo e secondo grado, sono formulati secondo la seguente articolazione funzionale all'acquisizione al S.I.Gi.T:
 - a) intestazione, contenente l'indicazione della Corte di Giustizia Tributaria, davanti alla quale la domanda è proposta, e della tipologia di atto;
 - b) parti in causa, con le specifiche indicazioni richieste dalla legge, ivi comprese il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
 - d) nelle impugnazioni, gli estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;
 - e) esposizione distinta e specifica in parti dell'atto, separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnata;
 - f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti prodotti, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro

contenuto;

g) conclusioni, con distinta indicazione di ciascuna questione preliminare e di merito;

h) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto;

i) eventuale richiesta in ordine alla distrazione delle spese processuali;

l) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

m) valore della controversia;

2. Le controdeduzioni, in primo e secondo grado, recano oltre agli elementi di cui alle lettere da a) a l), anche eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed eventuale chiamata di terzi in causa.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano agli altri atti del processo.

4. I formati dei ricorsi, delle controdeduzioni e degli altri atti processuali, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegate agli atti del processo, sono stabiliti dalle specifiche tecnico-operative di cui all'Allegato 1.

Articolo 15

Prova testimoniale

1. La deposizione testimoniale è redatta secondo il modello previsto dall'Allegato 2 al presente decreto.

2. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, può essere effettuata anche in via telematica, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.

3. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato, deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato, la cui validità non è scaduta, ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

Articolo 16

Fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti i dati, gli atti, i documenti e i provvedimenti del processo tributario in formato digitale depositati ai sensi del presente decreto.

2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei depositati nei casi eccezionali previsti dall'articolo 9, nonché acquisiti ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'articolo 72, comma 6, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

3. Il fascicolo informatico consente ai magistrati tributari, ai giudici e agli altri soggetti abilitati la diretta consultazione ed estrazione di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi contenuti, secondo le specifiche tecnico-

operative di cui all'Allegato 1, in conformità all'articolo 56 del CAD e nel rispetto degli articoli 51 e 52 del codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Le attività di raccolta, ricerca e conservazione dei dati, atti, documenti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico sono assicurate secondo quanto previsto dal CAD, dalle linee guida AgID e in conformità a quanto disposto dalle specifiche tecnico-operative di cui all'Allegato 1.

Articolo 17

Trasmissione dei fascicoli

1. La trasmissione del fascicolo informatico tra le Corti di giustizia tributaria di ogni ordine e grado avviene tramite il S.I.Gi.T., con modalità telematiche che consentono l'accesso al fascicolo informatico.

2. La trasmissione di cui al comma 1 è idonea ad assicurarne la data certa, nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza del fascicolo informatico.

3. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1, avviene con modalità telematiche stabilite con appositi protocolli operativi anche ai sensi dell'articolo 47 del CAD.

Articolo 18

Provvedimenti digitali del giudice

1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, secondo le specifiche tecnico-operative di cui all'Allegato 1 e nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi mediante il S.I.Gi.T. al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette, mediante il sistema, alla segreteria, per il deposito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'articolo 86 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

3. I provvedimenti monocratici sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi mediante il S.I.Gi.T. alla segreteria per il deposito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'articolo 86 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

4. In conformità ai principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 17-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 63 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le sentenze sono redatte secondo la seguente articolazione, funzionale all'acquisizione al S.I.Gi.T.:

a) intestazione contenente la previsione che la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano, l'indicazione della corte, la composizione, monocratica o collegiale dell'organo giudicante e i relativi nominativi, nonché l'indicazione delle parti e dei loro eventuali difensori;

b) indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato, ovvero dell'oggetto della domanda;

- c) svolgimento del processo, ove sono indicati sinteticamente i fatti rilevanti della causa;
 - d) richieste delle parti;
 - e) motivi della decisione, in fatto e in diritto, riferiti alle contestazioni e conclusioni delle parti, ovvero, nelle ipotesi di sentenza semplificata, l'indicazione di un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o, se del caso, a un precedente conforme;
 - f) dispositivo di accoglimento o di rigetto sulla domanda o su parte di essa;
 - g) statuizione sulle spese di lite.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili, si applicano agli altri provvedimenti giurisdizionali.
6. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma digitale, i provvedimenti di cui ai commi precedenti, trasmessi tramite il S.I.Gi.T., e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'articolo 86 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
7. Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico. All'atto della pubblicazione del provvedimento, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.
8. I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 19

Provvedimenti analogici del giudice

1. Il deposito del provvedimento giurisdizionale redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa è consentito esclusivamente quando il responsabile del S.I.Gi.T., ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa dell'oggettiva impossibilità di funzionamento del S.I.Gi.T. In tale caso, il segretario di sezione procede, ove possibile, alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione del documento con modalità telematiche o, alternativamente, provvede ad apporvi la propria firma autografa procedendo al deposito e alla pubblicazione del provvedimento con modalità analogiche. Successivamente, il segretario di sezione provvede ad acquisire copia informatica dei provvedimenti depositati in modalità analogica, mediante scansione anche per immagine, nei formati stabiliti dalle specifiche tecnico-operative di cui all'Allegato 1, e ai sensi dell'articolo 22, comma 4-bis, del CAD procede ad apporre sulla copia informatica la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e la inserisce nel fascicolo informatico.
2. I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Il provvedimento giurisdizionale redatto in formato analogico è conservato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 22 del CAD.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, si applicano anche ai provvedimenti analogici del giudice.

Articolo 20

Processo verbale d'udienza

1. Il processo verbale di udienza digitale è redatto in modalità informatica ed è sottoscritto con firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

2. Nei casi di indisponibilità del S.I.Gi.T., il processo verbale è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa. In tal caso, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma digitale. Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è parte integrante del fascicolo processuale, tenuto e formato secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 71 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è conservato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 22 del CAD.

3. Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico di cui al comma 2, sono inseriti nel fascicolo informatico.

4. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità di cui all'articolo 17-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 63 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il verbale d'udienza è redatto secondo la seguente articolazione funzionale all'acquisizione al S.I.Gi.T.:

a) intestazione contenente il numero di ruolo generale, l'indicazione della corte, la composizione, monocratica o collegiale, dell'organo giudicante e i relativi nominativi, il nominativo del segretario, l'anno, la data e l'ora di apertura dell'udienza, le indicazioni di parte ricorrente e parte resistente nonché l'atto oggetto di impugnazione;

b) attestazione della presenza delle parti e dei difensori;

c) descrizione delle attività compiute, ivi comprese le dichiarazioni rese dalle parti e le richieste dei difensori;

d) pronuncia di eventuali ordinanze da parte del giudice nel corso dell'udienza;

e) dichiarazione di chiusura della discussione e sottoscrizione del verbale da parte del giudice e del segretario.

5. Sono fatte salve le disposizioni relative alla disciplina del processo verbale dell'udienza da remoto di cui al decreto del Vice Ministro del 24 novembre 2025 recante le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Adeguamento delle specifiche tecnico - operative

1. Le specifiche tecnico-operative per l'esecuzione del presente decreto sono disciplinate nell'allegato 1.
2. Le specifiche tecnico-operative e le misure tecnico-organizzative di cui all'Allegato 1 sono periodicamente adeguate e aggiornate, in base all'evoluzione tecnologica, con decreto del Direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Articolo 22

Gestione e sviluppo del S.I.Gi.T. - Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società Sogei Spa, provvede alla gestione e organizzazione del S.I.Gi.T. e ne cura lo sviluppo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Ai fini del trattamento dei dati personali nell'ambito del S.I.Gi.T., la società Sogei Spa assume il ruolo di Responsabile ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 e della Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze n. 118067 del 3 ottobre 2018.
3. Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi ai trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del sistema informativo della giustizia tributaria, sono regolarmente riesaminate e aggiornate dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei risultati di apposite valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
4. Le Corti di giustizia tributaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali procedono al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 23

Informazioni sui servizi

1. Le informazioni relative alla fruibilità dei servizi del S.I.Gi.T. sono pubblicate sul sito web del Dipartimento della giustizia tributaria individuato nelle specifiche tecnico-operative di cui all'Allegato 1.

Articolo 24

Norme finali e abrogazioni

1. L'Amministrazione provvede agli adempimenti di competenza e agli interventi tecnico-informatici necessari ad assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Dalla data di cui all'articolo 25, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) il decreto del Direttore generale delle finanze del 26 aprile 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012;
 - b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163 del 23 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta

- Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014;
- c) il decreto del Direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015;
 - d) il decreto del Direttore generale delle finanze del 6 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 13 novembre 2020;

Articolo 25

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno del ...mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di abilitazione e le modalità di accesso di cui all'art. 3, comma 3, disciplinate dalle specifiche tecnico operative di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 7 e 8, dell'Allegato 1, sono efficaci a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine indicato nel comma 1.
3. I registri particolari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 3 sono efficaci a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine indicato nel comma 1.
4. Fino alla data di efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 restano in vigore le modalità di registrazione e accesso di cui all'articolo 4 del decreto del Direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015.
5. Il presente decreto è, altresì, reso pubblico sul sito istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

IL VICE MINISTRO